

All. B al Rep 1110  
**Statuto dell'Associazione**  
**MEMORIAE - MUSEO DELLA SHOAH - ONLUS**

**Articolo 1**

*Natura, denominazione e sede*

1. È costituita l'Associazione per la promozione della cultura ebraica del Meridione d'Italia, della memoria della Shoah e della tutela dei diritti della comunità ebraica, denominata

**“MEMORIAE - MUSEO DELLA SHOAH - ONLUS”**,  
(in seguito “Associazione”).

2. L'Associazione ha sede legale in Bacoli (NA) alla via Gaetano De Rosa.

3. L'Associazione adotta il presente statuto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa per la tutela e la valorizzazione della civiltà ebraica del Meridione d'Italia e della memoria della Shoah).

4. È fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo “ONLUS”

5. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

5. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purché avvengano all'interno del territorio della provincia di Napoli. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo.

6. La durata dell'associazione è sino al 31 dicembre 2070.

**Articolo 2**

*Finalità*

L'Associazione non ha fini di lucro (ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997) e persegue le seguenti finalità:

- a) - concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile, la memoria della tragedia della Shoah;
- b) - allestire e gestire il "Museo della Shoah";
- c) - contribuire a mantenere viva la memoria della civiltà ebraica nel Meridione d'Italia e in Campania, in particolare;
- d) - collaborare alla promozione e alla diffusione dei valori di libertà, solidarietà, uguaglianza e di democrazia;
- e) - contrastare ogni forma di razzismo, antisemitismo e, più in generale, di discriminazione e violenza tra gli uomini;
- f) - supportare le altre iniziative pubbliche e private coerenti con il perseguimento dei valori e delle finalità dell'Associazione.

**Articolo 3**

*Attività principali*

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione può svolgere attività museale e di documentazione di quanto attinente alla memoria della Shoah e alla storia dell'ebraismo nel Meridione d'Italia. Con queste finalità potrà in essere le seguenti attività:

- a) organizzare mostre, spettacoli, manifestazioni, workshop, conferenze, concorsi sui temi del razzismo, dell'antisemitismo, della Shoah e ad essi

connessi;

b) promuovere attività didattico-laboratoriali (anche teatrali), seminari, corsi di formazione rivolti alla cittadinanza e, in particolare, alle scuole, compresa la realizzazione di materiali didattici, sul tema della Shoah e sui temi ad esso connessi;

c) curare pubblicazioni a stampa e multimediali (nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audiovisivi) sui temi del razzismo, dell'antisemitismo e della Shoah;

d) organizzare "viaggi della memoria" sui luoghi della Shoah, in Italia e all'estero;

e) allestire e/o gestire musei, teatri, laboratori, sale e anche interi stabili affidati all'Associazione, curandone le esposizioni, permanenti e temporanee, con materiali donati o concessi a vario titolo in uso, anche in prestito, da soggetti pubblici e privati, comprese università, istituzioni culturali e scientifiche, altri musei;

f) svolgere attività di formazione rivolta ai docenti;

g) assicurare le attività accessorie alla gestione di cui alla lettera e) nei limiti di quanto disposto dall'art. 10, comma 5, del D. Lgs 460/97, mediante l'erogazione di servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per l'utenza, finalizzati alla promozione della massima fruizione di quanto proposto.

Inoltre, l'associazione potrà:

-) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

-) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

-) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

-) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;

-) partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e provvedere al loro finanziamento;

-) promuovere presso Enti pubblici e privati le iniziative legate agli scopi dell'Associazione;

-) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e /o contributi, nei limiti di legge.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti

consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (art 10, comma 1, lett. a) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 4**

##### *Soci*

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori
- onorari
- ordinari

#### **Articolo 5**

##### *Soci fondatori*

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione stabilendone attività e finalità.

#### **Articolo 6**

##### *Soci onorari*

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Collegio dei Fondatori. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non hanno diritto di elettorato attivo, né passivo. .

#### **Articolo 7**

##### *Soci Ordinari*

Soci ordinari [di seguito indicati solo come Soci] sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione e avendo compiuto il diciottesimo anno di età, fanno richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo il quale può accogliere o meno la domanda.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche. L'associazione può avviare iniziative per ottenere sostegno da parte di volontari, anche soci, disponibili a titolo gratuito a prestare attività concordate con la Direzione dell'associazione.

L'associazione favorirà altresì la ricerca di sostenitori, anche soci, disponibili a sovvenzionare finanziariamente le proprie iniziative. Ciascun socio ha diritto di voto nelle assemblee e di essere eletto.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

#### **Articolo 8**

##### *Modalità di ammissione dei Soci*

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione

-) l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione.

#### **Articolo 9**

##### *Cessazione della qualifica di Socio*

Cessano di partecipare all'associazione:

- ) per dimissione volontaria;
- ) per mancato versamento della quota associativa dell'esercizio sociale in corso;
- ) per decesso;

- ) per comportamento gravemente indegno o contrastante con gli scopi statutari;
- ) per violazione degli obblighi statutari.

I provvedimenti di espulsione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Contro la decisione di espulsione il socio può presentare ricorso scritto all'Assemblea annuale ordinaria.

### **Articolo 10**

#### *Diritti dei Soci*

La qualifica di Socio dà diritto:

- ) di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, di votare e di essere eletto;
- ) di conoscere le linee programmatiche con le quali l'associazione intende perseguire nel corso di ogni esercizio gli scopi sociali;
- ) di consultare i libri sociali;
- ) di prendere visione dei bilanci;
- ) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- ) di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie;
- ) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

### **Articolo 11**

#### *Obblighi dei Soci*

I Soci sono tenuti:

- a versare la quota associativa. La quota non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata entro 30 giorni antecedenti la convocazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento;
- ) a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;

Nel caso di prestazioni da parte dei soci esse sono fornite a titolo gratuito, salvo che gli stessi siano legati all'associazione da rapporto di lavoro subordinato o autonomo, definito secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 6, lettera e del D. Lgs. 460/97.

### **Articolo 12**

#### *Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- ) da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- ) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, in denaro o in natura, destinati ad incremento del patrimonio.

### **Articolo 13**

#### *Entrate dell'Associazione*

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- ) quote associative annuali;
- ) rette corrisposte direttamente dagli utenti, dagli Enti convenzionati e accreditati e da altri Enti che usufruiscono dei servizi

dell'associazione;

- ) contributi di sostenitori, privati, aziende, Stato e altri Enti;
- ) contributi di organismi internazionali;
- ) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- ) rimborsi derivanti da convenzioni;
- ) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- ) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante Crowdfunding e offerta di beni di modico valore;
- ) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

#### **Articolo 14**

##### *Collaborazioni*

Per conseguire gli obiettivi che si propone di raggiungere l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali (a mero titolo di esempio): attori, scenografi, registi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, operatori dell'informazione. O, comunque, professionisti in genere, funzionali alle specifiche attività poste in essere dall'Associazione.

#### **Articolo 15**

##### *Organi*

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Fondatori;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Presidente onorario dell'Associazione (quando nominato);
- il Comitato Scientifico e culturale (quando nominato).

#### **Articolo 16**

##### *Assemblea dei Soci*

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- ) approvare la relazione di attività e il bilancio di esercizio riferito all'anno precedente;
- ) approvare le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione e il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- ) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno anche su preventiva richiesta dei soci;
- ) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- ) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal

Consiglio Direttivo;

- ) deliberare in merito ai ricorsi per esclusione dei soci;
- ) fissare l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio direttivo.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o a mezzo e-mail con conferma di ricezione, ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.

La seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso dalla prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio, non amministratore, può farsi delegare da altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

### **Articolo 17**

#### *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

- ) su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi;
  - ) quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
- In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione di altro socio o delegato da un socio istituzionale. Il Consigliere così nominato resta in carico sino alla prossima assemblea. Se vengono a mancare più di un terzo dei consiglieri il Consiglio decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- ) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ) deliberare in ordine a organigrammi e regolamenti interni;
- ) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- ) proporre all'Assemblea dei Soci le linee programmatiche per l'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'anno

successivo;

- ) determinare il programma di lavoro in base alle linee programmatiche all'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività;
- ) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- ) accogliere o respingere le domande dei soci e deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ) fissare l'ammontare della quota associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ) deliberare in merito all'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui a breve o lunga scadenza;
- ) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza deliberare in merito all'assunzione, promozione e licenziamento del personale;
- ) nominare il Direttore deliberando i relativi poteri.

#### **Articolo 18**

##### *Il Collegio dei Fondatori*

Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Soci Fondatori. Esso:

- a) vigila sul corretto rispetto dello statuto;
- b) indica il Presidente onorario dell'Associazione, la cui nomina viene ratificata dall'Assemblea dei Soci;
- c) propone i soci onorari, la cui nomina viene ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno su richiesta della maggioranza dei componenti.

#### **Articolo 19**

##### *Il Presidente onorario dell'Associazione*

Il Presidente onorario è una personalità che si è particolarmente distinta nei campi di interesse dell'Associazione. Viene indicato dal Collegio dei Fondatori e la sua nomina ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente onorario:

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, organismi associativi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative e attività dell'Associazione;
- presiede il Comitato d'onore scientifico e culturale.

Al Presidente onorario non possono essere attribuiti né delegati compiti di gestione. L'incarico di Presidente onorario dell'Associazione è a titolo gratuito.

#### **Articolo 20**

##### *Presidente e Vice Presidente*

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio stesso.

Il Presidente:

- ) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- ) può, in particolare e non in via esaustiva, nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'associazione,

effettuare incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

-) accendere per conto dell'associazione conti correnti bancari e postali, costituire depositi e, previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere obbligazioni di natura finanziaria;

-) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

-) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente con i medesimi poteri.

### **Articolo 21**

#### *Segretario e Tesoriere*

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. A lui spetta predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

### **Articolo 22**

#### *Gratuità delle cariche*

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

### **Articolo 23**

#### *Direttore dell'Associazione*

Il Consiglio Direttivo può nominare, qualora se ne ravvedesse la necessità, un Direttore dell'Associazione tra persone aventi i requisiti di professionalità e onorabilità. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

Il Direttore predispone, d'intesa con il Presidente, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni sulla gestione e provvede all'adozione degli atti di amministrazione dell'Associazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

### **Articolo 24**

#### *Il Comitato scientifico e culturale*

Il Collegio dei Fondatori può proporre un Comitato scientifico e culturale, la cui ratificata è di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente onorario

dell'Associazione; è composto da persone di provata cultura nei settori di intervento dell'Associazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico:

- ) ha compiti di consulenza scientifica nei settori in cui opera l'Associazione;
- ) si esprime sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporgli;
- ) esprime indicazioni per lo sviluppo delle attività dell'Associazione;
- ) fornisce suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività dell'Associazione.

## **Articolo 25**

### *Bilanci*

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 26**

### *Modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione*

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci presenti in proprio o per delega; e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto, in proprio o per delega, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 27**

### *Disposizioni varie, transitorie e finali*

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice

Civile e al D. Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato

Ljdia Schapirer

Lucia Valenzi

Gaetano Daniele

Maddalena Poerio

Domenico Pirozzi

Ottavio Di Grazia

Carmelina Maiello

Ariel Finzi

Giuseppe Grimaldi

Valentina Della Corte

Claudia Campognano

Sara de Rosa

v'è il sigillo